

TI_GERICHTE 32.2015.96 vom 8. April 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.96

FR: TI_GERICHTE 32.2015.96 du 8 avril 2016

IT: TI_GERICHTE 32.2015.96 del 8 aprile 2016

Regeste

Riconoscimento delle spese supplementari causate dall'invalidità di un'assicurata nell'ambito di un perfezionamento professionale. Si tratta dei costi d'interpretariato durante un corso d'insegnante della lingua dei segni tenuto in tedesco

Erwägungen

E. 18

cpv. 1 LAI). In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini. E' considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la preparazione ad un lavoro ausiliario o ad un'attività in un laboratorio protetto (lett. a), la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l'invalidità, hanno intrapreso un'attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata (lett. b); il perfezionamento nel settore professionale dell'assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all'art. 73 è escluso. In casi fondati, definiti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio (lett. c). I marginali no. 3017, 3018 e 3019 della Circolare sui provvedimenti d'integrazione di ordine professionale (CPIP) prevedono quanto segue: " 3017 Per perfezionamento s'intende l'evoluzione professionale sia nel proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in un altro settore professionale. Sono considerati perfezionamento professionale ad es: – il perfezionamento seguito da un meccatronico d'automobili AFC per diventare meccanico diagnostico d'automobile diplomato; – la formazione seguita da un'impiegata di commercio per diventare assistente sociale. 3018 Un diritto è dato quando è presumibile che grazie al perfezionamento professionale la capacità al guadagno potrà essere mantenuta o migliorata. Il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente dovuto all'invalidità (vedi anche il N. 3019). Esempio: Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell'amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione di organizzatore del

la-voro. A causa della sua invalidità necessita dell'aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che il perfezionamento porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di lavoro), può essere considerato come perfezionamento professionale giusta l'articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI. 3019

Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti d'ordine professionale dell'AI, si ha un diritto al perfezionamento professionale anche se non vi è nessuna necessità dovuta all'invalidità di eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche assicurati che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un'attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno. Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno a causa dell'invalidità, si tratta di una riformazione professionale ai sensi dell'articolo 17 LAI. Esempio: Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice edile sorda desidera perfezionarsi nell'ambito dei disegni CAD e seguire corsi in materia. A causa della sua invalidità deve ricorrere ai servizi di un interprete della lingua dei segni. L'assicurata non deve seguire questo perfezionamento a causa della sua invalidità, ma per perfezionarsi in modo da rimanere idonea al collocamento sul mercato del lavoro." Per quel che concerne le spese riconosciute, l'art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede: " 2 Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall'invalidità, tra le predette spese e quelle che l'assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l'importo annuo di franchi 400. 3 Il calcolo delle spese suppletive viene effettuato confrontando le spese inerenti alla formazione della persona invalida con quelle che una persona non invalida dovrebbe probabilmente assumere al fine di raggiungere lo stesso scopo. Se l'assicurato aveva già iniziato la sua formazione professionale prima di essere invalido oppure se, non essendo invalido, avesse ricevuto una formazione evidentemente meno costosa, le spese necessarie a quella formazione servono di base comparativa per il calcolo delle spese suppletive causate dall'invalidità. 4 Entrano nell'ambito delle spese sopportate dall'assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto. 5 Se l'assicurato, a causa dell'invalidità, è posto in un centro di formazione, l'assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio. 6 Se l'assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l'assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2): a. per il vitto, le prestazioni di cui nell'articolo 90 capoverso 4 lettere a e b; b. per l'alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a concorrenza della prestazione di cui nell'articolo 90 cpv. 4 lettera c." Va infine rilevato che le prestazioni ai sensi dell'art. 16 LAI sono prestazioni in natura (Sachleistungen; prestations en nature) ai sensi dell'art. 14 LPG, fornite secondo il principio del rimborso delle spese anziché secondo il principio del versamento di prestazioni in natura (Naturalleistungsprinzip). L'assicurazione invalidità, che non può né deve offrire direttamente la formazione, rimborsa le spese suppletive dovute all'invalidità che l'assicurato deve sostenere per le prestazioni ricevute da terzi per la propria formazione. Non è quindi l'Ufficio AI che paga il fornitore di prestazioni, ma la persona assicurata che a sua volta ha diritto al rimborso delle relative spese (Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1- 27 IVG], 2014, ad art.

16 n. 27 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza). 2.2. Nel caso in esame, visto quanto sopra, l'Ufficio AI ha (finalmente) riconosciuto il corso d'insegnante della lingua dei segni quale riformazione professionale, come pure i costi d'interpretariato quali spese supplementari dovute alla sordità. In effetti, nel già citato rapporto 1° ottobre 2012 (cfr. consid. 1.2) la consulente IP aveva rilevato: "(...) Nel caso concreto la Signora RI 1 si può ritenere che la formazione quale insegnante della lingua dei segni possa essere considerata un perfezionamento professionale in un nuovo campo lavorativo in quanto permette all'assicurata di acquisire nuove competenze ed ampliare così le sue opportunità lavorativa. Grazie a tale provvedimento, in considerazione del fatto che la richiesta di tale figura professionale a livello ticinese attualmente non è rappresentata, sicuramente vi sarà la possibilità di mantenere l'attuale capacità di guadagno oltre che avere maggiori opportunità di lavoro. Come indicato nella marginale 3019 vi è il diritto ad un perfezionamento anche se l'A. possiede già di buone conoscenze ed è già integrata nel mondo del lavoro. Visto quanto sopra esposto a mio avviso vi sono i presupposti per emettere una decisione secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. c LAI in cui si riconoscono le spese supplementari legate al danno alla salute nell'ambito del perfezionamento professionale. Nel caso concreto si raccomanda di garantire un importo di Fr. 68'648.80 per i costi legati all'interpretariato delle lingua dei segni durante la formazione professionale in questione." (Doc. AI 439/2) Va fatto presente che l'importo messo in garanzia di fr. 68'648,80 corrispondeva alla metà del costo complessivo di fr. 137'297,60 del preventivo _____ allegato dall'assicurata il 16 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2). Il riconoscimento del corso d'insegnante della lingua dei segni quale perfezionamento professionale è stato confermato dalla consulente con rapporto 18 gennaio 2013 (doc. AI 151). A seguito delle fatture (intestate all'assicurata) datate 12 maggio 2015 della _____ - prodotte dalla rappresentante dell'assicurata con il ricorso - relative al servizio d'interprete della lingua dei segni svolto nel 2010 (settembre-dicembre) per fr. 14'951,85, nel 2011 (luglio - dicembre) per fr. 8'571,15 e nel 2012 (marzo-agosto) per fr. 21'171,50 (doc. 36-37), con rapporto complementare 8 febbraio 2016 la consulente IP ha riconosciuto tali costi quali spese supplementari legate all'invalidità secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI ammontanti complessivamente a fr. 44'694,50. Ritenuto che a beneficiare di tale servizio sono state l'assicurata e _____, tale importo è stato diviso per due (IX; cfr. consid. 1.8). Di conseguenza la somma da porre in garanzia all'assicurata corrisponde a fr. 22'347,25, così come esposto nelle osservazioni 29 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.9). Siccome tale importo è stato preso a carico dalla, quest'ultimo ente deve essere rimborsato dall'Ufficio AI. Ne consegue che la decisione contestata va annullata. 2.3. L'Ufficio AI rileva che, nonostante i vari richiami, solo con il ricorso la rappresentante dell'assicurata ha prodotto la succitata documentazione in base alla quale ha potuto quantificare con sicurezza l'ammontare delle spese suppletive. Pertanto rileva che la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata se il patrocinatore, applicando la dovuta diligenza, l'avesse inoltrata successivamente al progetto di decisione. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 29 cpv. 3 Lptca, l'amministrazione contesta l'eventuale carico di tasse, spese e ripetibili. Secondo l'art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). In ambito di previdenza professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (STF B 119/03 del 10 dicembre 2004 consid. 7.1 con riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per contro la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288). La temerarietà è infine data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale oppure quando viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V 324 consid. 1b; 124 V 288, 112 V 335). Non sono inoltre assegnate ripetibili alla parte vincente nella misura in cui essa ha colpevolmente provocato il procedimento giudiziario [„ Die Zuspreehung einer Parteientschädigung wird nach der Praxis des Bundesgerichts im Sinne eines allgemeinen Prozessrechtsgrundsatzes verweigert, wenn die obsiegende Partei das Gerichtsverfahren schuldhaft selbst veranlasst hat (ZAK 1989 283 E. 3c)“ Locher, Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 69 pag. 609].

2.4. Nel caso concreto, dopo un attento esame della documentazione questo TCA non può concordare con quanto sostenuto dall'Ufficio AI. In primo luogo occorre far presente che solo con comunicazione 3 marzo 2015 (doc. AI 165; cfr. consid. 1.3), nonostante il sollecito del 20 ottobre 2010 (doc. AI 406; cfr. consid. 1.2), l'Ufficio AI ha preso posizione in merito alla richiesta di rimborso delle spese supplementari di perfezionamento professionale inoltrata il 20 luglio 2010 (doc. AI 119; cfr. consid. 1.2) relativo al corso d'insegnante di lingua dei segni svolto dal 10 settembre 2010 al 6 luglio 2012 (cfr. doc. AI 163). Il

E. 23

luglio 2010 l'assicurata ha trasmesso il preventivo della _____ relativo ai costi di doppia presenza d'interpreti del linguaggio dei segni per tutta la durata del corso delle due partecipanti ticinesi per complessivi fr. 137'297,60 (doc. AI 123). Nell'ambito della procedura riguardante la domanda di prestazioni dell'altra assicurata, _____, in data 16 maggio 2014 l'allora avvocato della RA 1 aveva prodotto le fatture per il servizio d'interpretariato in parola per complessivi fr. 44'694.--, con la prova dell'avvenuto versamento da parte di quest'ultima alla _____, non suddiviso tra le due studentesse ticinesi (doc. A 24). Certo che con il ricorso la RA 1 ha prodotto le stesse fatture di cui sopra emesse dalla _____ ora suddivise tra la qui ricorrente e l'altra assicurata _____ beneficiaria del medesimo servizio d'interpretariato (cfr. consid. 1.4).

Tuttavia, richiamato quanto sopra, non vi sono motivi per ritenere il ricorso come temerario, rispettivamente poco diligente il comportamento della ricorrente o della sua rappresentante, come pure che vi sia stata una violazione dell'obbligo di collaborare.

2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Vista la

soccombenza dell'Ufficio AI, a quest'ultima sono poste a carico fr. 500.-- di spese di giustizia. 2.6. Secondo l'art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento. Ne consegue che, vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 in cui il diritto alle ripetibili è stato riconosciuto fra l'altro all'Associazione Svizzera invalidi, al Servizio giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione degli handicappati).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.